

(N. 1995)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GUSSO, MANCINO, JANNELLI, MODICA e
BRANCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1982

Vigilanza sugli enti pubblici dichiarati necessari a norma
dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70

ONOREVOLI SENATORI. — Con vari provvedimenti aventi valore di legge, a norma dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, numerosi enti sono stati dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese.

Mentre per taluni la competenza relativa alla vigilanza è indiscutibilmente dello Stato, sono sorte questioni, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per qualcuno di detti enti che esercita la propria attività su materie ormai di definitiva competenza regionale o delegate alle Regioni.

Al fine di evitare possibili contenziosi fra Stato e Regioni, in merito alla disciplina di tali enti, anche in relazione alla *prorogatio* disposta dall'articolo 125 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, si ravvisa l'opportunità di un intervento legislativo in merito, quanto meno come strumento interpretativo.

Si ritiene in particolare necessario creare una norma di raccordo, stabilendo che la vigilanza, dapprima esercitata dal Ministero già competente nella materia, sia invece esercitata solo dalle Regioni competenti, salve rimanendo le eventuali altre disposizioni concernenti le competenze del Ministero del tesoro e di altri organi dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

La vigilanza sugli enti pubblici dichiarati necessari a norma dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e che operano nelle materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è esercitata soltanto dalle Regioni competenti.